Fodeco Italy – Avviso offerte concorrenti art. 91 CCII

A. Avviso esteso (siti internet e Portale delle Vendite Pubbliche)

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE SECONDA CIVILE

Concordato preventivo n. 160-1/2025 R.G. P.U. (R.G. 4/2026 Conc. Prev. Om.) – FODECO ITALY S.R.L.

Giudice Delegato: dott.ssa Elena Merlo
Commissario Giudiziale: dott. Alberto Lazzar
Amministratore Unico e Liquidatore giudiziale: dott. Antonio Di Bartolomeo

AVVISO DI INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DEL RAMO D'AZIENDA

(artt. 91 e 114 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – CCII)

Il sottoscritto Antonio Di Bartolomeo, Amministratore Unico di FODECO ITALY S.R.L. in concordato preventivo, nell'esercizio delle funzioni di Liquidatore attribuitegli dalla sentenza di omologazione,

premesso che

- con sentenza n. 151/2026 (Rep. n. 159/2026), pubblicata il 23/09/2026, il Tribunale di Treviso ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto da FODECO ITALY S.R.L. (P.IVA 01875930933), con sede legale in Pordenone via Roveredo n. 20/B e con sede operativa in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Aquileia n. 6/b, attribuendo al sottoscritto Amministratore Unico le funzioni di liquidazione;
- il piano concordatario prevede la cessione del ramo d'azienda della società, concesso in affitto, con contratto del 22/05/2025, alla società [redacted] S.r.l., la quale ha assunto l'impegno irrevocabile di acquistarlo al prezzo complessivo di **Euro 775.000,00**, con pagamento contestuale all'atto di trasferimento; l'impegno è assistito da fideiussione bancaria a prima richiesta di Euro 387.500,00 ed era sospensivamente condizionato all'omologazione;
- con la citata sentenza (punti 9 e 10 del dispositivo) il Tribunale ha disposto che il sottoscritto dia idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile già pervenuta, al fine di acquisire offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 primo comma CCII mediante pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse per un tempo non inferiore a quindici giorni;

INVITA

chiunque vi abbia interesse a far pervenire manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda di seguito descritto, alle condizioni che seguono.

1. Oggetto

Il ramo d'azienda oggetto del presente avviso riguarda l'attività di produzione di alimenti a base vegetale (frutta e verdura), esercitata presso l'unità di Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Aquileia n. 6/b. Esso comprende, come individuati nel contratto di affitto e nel ricorso per concordato:

1. le immobilizzazioni materiali (impianto di produzione, macchinari, attrezzature, mezzi di movimentazione interna, arredi e macchine d'ufficio), come descritte nella perizia di stima dell'Ing. Piero Bortolin;
2. i marchi "Fodeco" registrati nell'Unione Europea (n. 18007944) e nel Regno Unito (n. UK00003704159);
3. il brevetto europeo EP2337459 per un processo di produzione di polpe o purea di frutta e verdura (convalida italiana n. 502012902110690), con scadenza al 29/08/2028;
4. il know-how (circa 60 procedure tecniche e ricette), i documenti tecnici, i progetti, i prototipi, le istruzioni di produzione, le schede tecniche, l'archivio e i domini web afferenti al ramo;
5. i contratti aziendali, le concessioni, licenze e autorizzazioni elencati nel contratto di affitto, nei limiti in cui siano trasferibili.

Sono esclusi dal perimetro: le rimanenze di magazzino, i crediti, le disponibilità liquide, i depositi cauzionali e ogni debito della società. Il ramo non comprende rapporti di lavoro subordinato della società concedente (per i rapporti eventualmente sorti durante l'affitto si veda infra), né diritti sull'immobile in cui sono collocati i beni.

Sono altresì compresi nel perimetro del ramo, e saranno trasferiti nello stato di diritto in cui si trovano, i beni gravati dai pignoramenti mobiliari indicati all'art. 3.3 e nell'Allegato 3.3 del contratto di affitto, e precisamente: (a) procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 2040/2024 del Tribunale di Treviso, avente ad oggetto il tunnel di pastorizzazione; (b) procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 2647/2024 del Tribunale di Treviso, avente ad oggetto le scaffalature di magazzino e una macchina da laboratorio. Alla vendita si applicano gli artt. 2919-2929 c.c., come richiamati dall'art. 114 CCII; la liberazione dei beni dai vincoli derivanti dai pignoramenti sarà disposta su ordine del giudice dopo l'integrale riscossione del prezzo.

Il ramo d'azienda è attualmente concesso in affitto a [redacted] [redacted](C.F. e P.IVA [redacted]), con sede in San Biagio di Callalta (TV), Via Aquileia n. 6/B, in forza di contratto del 22/05/2025, con firme autenticate dal Notaio Maria Eugenia Baccaglini di Padova (Rep. n. 2.082, Racc. n. 1.473) e registrato a Padova il 26/05/2025 al n. 19451 serie 1T.

Il contratto ha durata di 18 mesi dal 22/05/2025, con scadenza originaria al 21/11/2026, ed è stato prorogato a titolo gratuito dalla concedente e dalla affittuaria, ai sensi dell'art. 5.2, per ulteriori 2 mesi, e quindi sino al 20.01.2027 con comunicazione del 18.11.2026. Esso si risolve automaticamente alla data in cui l'affittuaria o un terzo si renda acquirente o aggiudicatario del ramo d'azienda all'esito della procedura competitiva.

L'affittuaria è tenuta a restituire il ramo entro 10 giorni dalla cessazione, previo inventario redatto in contraddittorio. Ai sensi dell'art. 11.5 del contratto, la riconsegna avviene previo pagamento, da parte del terzo acquirente o della concedente, delle indennità per le migliorie apportate dall'affittuaria, se autorizzate dalla concedente o dagli organi della procedura. Tali indennità in caso di acquisto da parte di soggetto diverso dall'affittuaria, sono a carico dell'acquirente in aggiunta al prezzo offerto. Si precisa che allo stato attuale del presente avviso di offerte concorrenti art. 91 CCII non ci sono migliorie apportate dall'affittuaria.

Restano in capo all'affittuaria i contratti da essa stipulati con scadenza successiva alla cessazione dell'affitto, salvo le utenze e gli eventuali rapporti di lavoro sorti durante l'affitto, disciplinati dall'art. 11.2 del contratto. Alla data del presente avviso l'affittuaria impiega presso l'unità di Olmi n. 3 lavoratori subordinati; gli interessati sono invitati a valutare, sulla base della documentazione di cui al punto 6, gli effetti del trasferimento su tali rapporti ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 L. 428/1990.

I beni oggetto del ramo d'azienda si trovano all'interno di un fabbricato industriale di proprietà della società [redacted] con sede in via Aquileia 6/b, 31048 San Biaggio di Callalta (TV). La predetta società ([redacted]) ha stipulato in data 19 maggio 2025 un contratto di locazione ad uso non abitativo con [redacted] per la durata di 9 anni. La disponibilità dell'immobile non è compresa nel ramo: l'acquirente non subentra in alcun diritto sui locali e nel contratto di affitto; dovrà pertanto concordare direttamente con la proprietà le modalità di utilizzo o di rilascio.

2. Prezzo minimo

Saranno prese in considerazione esclusivamente manifestazioni di interesse che indichino un prezzo **non inferiore a Euro 775.000,00** (settecentosettantacinquemila/00), oltre imposte di legge. Ai fini della valutazione comparativa si precisa che, in caso di aggiudicazione a soggetto diverso da [redacted], graveranno sulla procedura il rimborso delle spese e dei costi spettante a quest'ultima ai sensi dell'art. 91 CCII, nel limite del 3% del prezzo da essa offerto (e quindi sino a Euro 23.250,00), e sull'acquirente le indennità per migliorie di cui al punto 1.

3. Contenuto della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e sottoscritta dall'interessato o dal suo legale rappresentante, dovrà contenere:

1. per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza; per gli enti: denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA, generalità del legale rappresentante e documentazione comprovante i relativi poteri (visura camerale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di deposito della manifestazione);
2. l'indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura;
3. il prezzo offerto, in cifre e in lettere, non inferiore a quello indicato al punto 2;
4. la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente le condizioni, nonché l'impegno a partecipare all'eventuale successiva procedura competitiva;
5. copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (o del legale rappresentante, in caso di enti).

La manifestazione di interesse non può essere sottoposta a condizioni, riserve o termini.

La manifestazione di interesse può essere presentata anche da un avvocato per persona da nominare, munito di procura speciale notarile avente data anteriore a quella di deposito della manifestazione. In tal caso l'avvocato dovrà comunicare al sottoscritto e al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC, le generalità della persona per la quale ha agito, depositando la procura e la documentazione di cui al primo e all'ultimo alinea del presente punto riferita al soggetto nominato, entro tre giorni dall'aggiudicazione disposta all'esito della procedura competitiva di cui al punto 7; in mancanza, l'aggiudicazione diverrà definitiva in capo all'avvocato. Il deposito cauzionale di cui al punto 4 resta in ogni caso dovuto entro il termine ivi indicato.

4. Deposito cauzionale

A dimostrazione della serietà dell'interesse, la manifestazione deve essere corredata da un deposito cauzionale pari al **10% del prezzo indicato**, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a **"FODECO ITALY S.R.L."**.

Il deposito cauzionale, nella successiva procedura competitiva: (i) sarà imputato al prezzo in caso di aggiudicazione a favore del manifestante; (ii) sarà restituito dalla procedura in caso di aggiudicazione a favore di altri; (iii) sarà trattenuto dalla procedura in caso di mancata partecipazione del manifestante alla procedura competitiva.

5. Termine e modalità di invio

Le manifestazioni di interesse, corredata dal deposito cauzionale di cui al punto 4, dovranno essere consegnate **entro le ore 12:00 del giorno 15.12.2026,** esclusivamente presso lo Studio del Commissario Giudiziale, Dott. Alberto Lazzar, in Spresiano (TV), Via D. Alighieri n. 10/1, in busta chiusa, con oggetto "*C.P. 160-1/2025 Fodeco Italy S.r.l. – Manifestazione di interesse ramo d'azienda*". Non saranno considerate manifestazioni pervenute oltre il termine, prive dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4 o non accompagnate dal deposito cauzionale.

6. Informazioni e visite

Gli interessati possono richiedere al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC **cpfodecoitalysrl@pecconcordati.it**, l'accesso alla documentazione rilevante (perizie di stima, contratto di affitto, offerta irrevocabile, elenco dei beni, documentazione relativa a marchi e brevetto), previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza conforme al modello allegato al presente avviso (Allegato C). Le visite ai beni potranno essere concordate con il sottoscritto, compatibilmente con l'attività dell'affittuaria.

7. Esito dell'invito

Decorso il termine, il sottoscritto informerà il Giudice Delegato dell'esito della pubblicazione.

In assenza di manifestazioni di interesse conformi, si procederà alla cessione del ramo d'azienda a [redacted] alle condizioni dell'offerta irrevocabile, che resta vincolante in conformità al piano omologato e alla sentenza di omologazione.

In presenza di manifestazioni di interesse conformi, sarà aperta una procedura competitiva, con prezzo base pari a Euro 775.000,00, alla quale [redacted] si è impegnata a partecipare. Qualora, indetta la gara, non vengano presentate offerte, [redacted] resterà vincolata nei termini della propria offerta irrevocabile (art. 91, co. 10, CCII). Le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, il rilancio minimo, le garanzie e la data della gara saranno stabilite con separato provvedimento e comunicate ai soli soggetti che abbiano validamente manifestato interesse. Ai sensi dell'art. 91, co. 8, CCII, in caso di aggiudicazione a soggetto diverso da [redacted], a quest'ultima spetta il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta, entro il limite del 3% del prezzo in essa indicato.

8. Condizioni generali

Il ramo d'azienda sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, senza garanzia per vizi, difformità o mancanza di qualità, con esclusione di ogni responsabilità della procedura. I debiti anteriori al trasferimento restano a carico della procedura secondo il piano concordatario. Il prezzo dovrà essere versato integralmente contestualmente all'atto notarile di trasferimento. Tutte le spese, imposte e tasse relative al trasferimento, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione o annotazione di marchi e brevetto, sono a carico dell'acquirente.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio, e non attribuisce agli interessati alcun diritto all'acquisto, fermo quanto previsto al punto 7 e dall'art. 91 CCII in ordine all'apertura della procedura competitiva. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità della procedura. Per ogni controversia è competente il Tribunale di Treviso.

Il presente avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, sui siti www.tribunale.treviso.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sul Portale delle Vendite Pubbliche e, per estratto, sul quotidiano "Il Gazzettino".

Treviso, 24.11.2026

FODECO ITALY S.R.L. in concordato preventivo L'Amministratore Unico e Liquidatore Giudiziale sig. Antonio Di Bartolomeo

B. Estratto per "Il Gazzettino"

TRIBUNALE DI TREVISO – C.P. n. 160-1/2025 R.G. – FODECO ITALY S.R.L.

Invito a manifestare interesse per l'acquisto di ramo d'azienda (art. 91 CCII)

FODECO ITALY S.R.L. in concordato preventivo, in persona dell'Amministratore Unico, in esecuzione della sentenza di omologazione n. 151/2026, invita a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda di produzione di alimenti a base vegetale, sito in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), comprendente impianto, macchinari e attrezzature, marchi "Fodeco", brevetto EP2337459 e know-how. È già pervenuta offerta irrevocabile di **Euro 775.000,00**: sono ammesse solo manifestazioni di importo non inferiore, corredate da documento d'identità e da deposito cauzionale del 10% mediante assegno circolare intestato a "FODECO ITALY S.R.L.", da consegnare presso lo studio del Commissario Giudiziale (Dott. Alberto Lazzar) in Spresiano (TV), Via D. Alighieri n. 10/1. Termine: **ore 12:00 del 15.12.2026**. In caso di manifestazioni conformi seguirà procedura competitiva. Avviso integrale su www.tribunale.treviso.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it e sul Portale delle Vendite Pubbliche.
Info: **cpfodecoitalysrl@pecconcordati.it**

C. Allegato – Modello di impegno di riservatezza

Spett.le FODECO ITALY S.R.L. in concordato preventivo

C.P. n. 160-1/2025 R.G. P.U. – Tribunale di Treviso

c.a. dell'Amministratore Unico, dott. Antonio Di Bartolomeo

e p.c. Commissario Giudiziale, dott. Alberto Lazzar

PEC: cpfodecoitalysrl@pecconcordati.it

Oggetto: impegno di riservatezza per l'accesso alla documentazione relativa al ramo d'azienda di FODECO ITALY S.R.L. (avviso ex art. 91 CCII)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____il _____, C.F. _____, residente in _____, [in proprio] / [in qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. e P.IVA _____-, munito/a dei necessari poteri] (di seguito, l'"Interessato"),

premesso che

(i) l'Interessato intende valutare la presentazione di una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda di FODECO ITALY S.R.L. in concordato preventivo (il "Ramo"), in conformità all'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 91 CCII (l'"Avviso"); (ii) a tal fine l'Interessato ha chiesto di accedere alla documentazione indicata al punto 6 dell'Avviso;

con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a quanto segue.

1. DEFINIZIONI

1.1. Per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte ed ogni informazione riservata, protetta e/o non generalmente disponibile al pubblico, ivi incluse ma non limitate alle informazioni relative in tutto o in parte al prodotto, specifiche tecniche, disegni, modelli, segreti commerciali, informazioni finanziarie, business plan e strategie marketing, prezzi, diritti di proprietà intellettuale (quali brevetti, modelli di utilità, know-how, marchi registrati o non, loghi, domain name, diritti su design, copyright e diritti d'autore), informazioni tecniche e commerciali incluse, di proprietà della Fodeco o di terzi di cui la Parte abbia la legittima disponibilità, quali a titolo esemplificativo i disegni tecnici e le specifiche tecniche fornite dai clienti e/o committenti della Fodeco nonché l'identità di questi ultimi. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite e/o rivelate in forma orale, visiva, scritta, elettronica, o altra forma materiale o immateriale, contrassegnata o designata come "riservata" o meno da una parte all'altra.

1.2. Per "**Parte Concedente**" si intende chi, di volta in volta, tra Fodeco e l'interessato, metterà a disposizione dell'altra Parte le Informazioni Riservate.

1.3. Per "**Parte Ricevente**" si intende chi, di volta in volta, tra Fodeco e l'interessato, riceverà dall'altra Parte le Informazioni Riservate.

2. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO E ALLA RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

2.1. In esecuzione del presente Accordo, le Informazioni Riservate sono divulgate esclusivamente in relazione allo Scopo per cui sono fornite. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso alla Parte Ricevente. La Parte Ricevente s'impegna a custodire, proteggere e preservare la confidenzialità delle Informazioni Riservate adottando gli standard di ordinaria diligenza per impedire che le Informazioni Riservate siano rivelate, ovvero oggetto di divulgazione, direttamente o indirettamente, a terze parti o persone, ivi inclusi i propri eventuali collaboratori, dipendenti, responsabili, impiegati e consulenti, eccetto che a quei collaboratori, dipendenti, responsabili, impiegati e consulenti che: (i) necessitino di averne accesso e la cui conoscenza sia necessaria per lo Scopo indicato nelle premesse; (ii) siano stati informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate; e (iii) che siano stati vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza assunti dalla Parte Ricevente e, conseguentemente abbiano accettato di agire in conformità ai termini e alle condizioni del presente Accordo.

2.2. Resta inteso tra le Parti che ogni ulteriore divulgazione a terzi soggetti, non sopra specificati, potrà essere effettuata solo previo consenso scritto della Parte Concedente e con la sottoscrizione di un accordo di riservatezza

con detti terzi, posto che questi ultimi saranno e dovranno essere assoggettati alla medesima disciplina del presente Accordo.

2.3. Nel caso la divulgazione della Informazioni Riservate avvenga o debba avvenire in forza di un provvedimento vincolante emesso da un'Autorità pubblica o giudiziaria, la Parte Ricevente dovrà: (i) darne immediata comunicazione scritta alla Parte Concedente, affinché la stessa possa contestare o limitare l'obbligo di divulgazione o chiedere un ordine di protezione appropriato, (ii) collaborare con la Parte Concedente per restringere l'ambito di tale divulgazione alla sola parte di Informazioni Riservate necessaria per adempiere a quanto richiesto da detta Autorità.

3. ECCEZIONI – ONERE DELLA PROVA

3.1. Le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate contenute nel presente Bando non si applicano alle informazioni che: (i) sono o siano divenute di pubblico dominio non a causa di un atto illecito di Parte Ricevente; (ii) siano state legittimamente rivelate alla Parte Ricevente da terzi senza violazione di un patto di riservatezza o simile pattuizione e senza violazione del presente Accordo; (iii) siano divenute divulgabili per effetto di espressa autorizzazione della Parte Concedente o in caso di Informazioni Riservate di terzi, dei legittimi titolari delle medesime; e (iv) la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o per ordine del giudice o agenzia governativa o autorità regolamentare.

3.2. Resta inteso che l'onere della prova che le Informazioni Riservate siano state svelate in conformità alle eccezioni previste dal presente Art. 3 incombe sulla Parte Ricevente.

4. DIRITTI

4.1. Resta inteso tra le Parti che tutte le Informazioni Riservate e ogni informazione derivata rimarrà di esclusiva proprietà della Parte Concedente e saranno concesse all'interessato per il solo Scopo sopra indicato. Resta inteso, altresì, che il presente Accordo non conferisce alcun diritto di utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli indicati nelle premesse. In particolar modo, è fatto divieto all'interessato di impiegare in proprio, duplicare, effettuare *reverse engineering*, riprodurre le Informazioni Riservate per conseguire il deposito di brevetti, ovvero ideare e/o realizzare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo prodotti e/o servizi concorrenziali a quelli effettuati dall'interessato e/o dalla clientela di quest'ultima. In nessun caso il presente Accordo concede o potrà essere interpretato quale atto volto a concedere alla Parte Interessata alcun diritto di utilizzo o licenza di qualsiasi diritti di proprietà intellettuale o industriale della Parte Interessata e/o afferente alle Informazioni Riservate.

5. RESPONSABILITÀ

5.1. La Parte Ricevente arà ritenuta responsabile di ogni violazione della confidenzialità o di ogni divulgazione di Informazioni Riservate da parte di qualsiasi soggetto o persona ad esse collegata o qualsiasi altro soggetto o persona a cui la relativa Parte Interessata abbia svelato le Informazioni Riservate inclusi i propri collaboratori, consulenti ecc. La Parte Interessata dovrà avvertire la Parte Concedente di ogni eventuale violazione relativa alle Informazioni Riservate di cui sia venuta a conoscenza immediatamente e comunque entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla loro scoperta e dovrà altresì prestare la massima collaborazione per l'effettiva tutela dei diritti della Parte Concedente a o di terzi che si assumono violati.

5.2. Parte Concedente non presta alcuna garanzia, né esplicita né implicita sulla correttezza, completezza, utilizzabilità o idoneità all'uso delle Informazioni Riservate e non sarà responsabile per danni causati alla Parte Ricevente dall'uso delle medesime, salvo il caso in cui la Parte Concedente abbia assunto uno specifico obbligo di garanzia che dovrà risultare da separato accordo scritto.

5.3. Salvo esplicito consenso scritto di Parte Concedente, la Parte Ricevente riconosce e accetta che per tutta la durata del presente Accordo e per i 6 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione anticipata dello stesso, la Parte Ricevente direttamente o indirettamente per il tramite dei suoi funzionari, dipendenti, azionisti, direttori, agenti, consulenti, affiliati e altri rappresentanti, si asterrà dal contattare, trattare con, o essere altrimenti associata a qualsiasi società, azienda, trust, individuo o altra entità coinvolta nella produzione e/o fornitura dei Prodotti diversa dalla Parte Concedente. Parimenti, la Parte Interessata si impegna a non concludere affari con nessuno dei clienti e/o fornitori presentati dalla Parte Concedente di cui la Parte Interessata sia venuta a conoscenza durante la durata del presente Accordo. La Parte Ricevente si asterrà inoltre dal richiedere, sollecitare, influenzare o incoraggiare, direttamente o indirettamente, qualsiasi terza parte a

5.4. L'interessato conviene che la durata, la portata e l'area geografica delle restrizioni di non sollecitazione e non concorrenza contenute nel precedente Art. 5.3 sono ragionevoli.

6. DURATA E CESSAZIONE

6.1. Il presente Accordo diviene efficace alla data di sottoscrizione e resterà in vigore per il termine di 6 (sei) mesi. Indipendentemente dalla cessazione della collaborazione tra le Parti per qualsiasi ragione intervenuta, qualsiasi obbligazione relativa alla non rivelazione a terzi delle Informazioni Riservate rivelate alla Parte Ricevente durante il presente Accordo resterà in vigore per i successivi 5 (cinque) anni decorrenti da (i) esecuzione dell'eventuale ultimo ordine eseguito tra le Parti; ovvero (ii) dalla data in cui la Parte Ricevente è venuta a conoscenza delle relative Informazioni Riservate, a seconda di quale sia la data posteriore. Resta inteso che la Parte Ricevente sarà tenuta a restituire gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che

si riferiscano alle Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Concedente entro 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento di semplice richiesta scritta, fatto salvo il diritto di conservare le Informazioni Riservate strettamente necessarie a dar prova dell'adempimento del Contratto o in conformità ad obblighi di conservazione imposti dalla legge. Al verificarsi di tale circostanza, Parte Ricevente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Parte Concedente indicando la tipologia delle Informazioni Riservate soggette a obbligo di conservazione e la durata stimata della conservazione. Fermo quanto sopra, la Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate, fornendo prova dell'avvenuta distruzione alla Parte Concedente.

6.2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6.1, l'Interessato conviene che, in ordine alle Informazioni Riservate qualificabili come "segreto commerciale" ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero qualificate espressamente come tali da Fodeco, gli obblighi Parte Interessata dureranno a tempo indeterminato, fino a quando tali Informazioni Riservate non saranno diventate di pubblico dominio, senza che ciò sia dovuto a una violazione da parte della Parte Interessata degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Impegno..

7. RIMEDI –

7.1. In ragione della particolare natura delle Informazioni Riservate e in considerazione dell'inadeguatezza del risarcimento monetario per la violazione delle obbligazioni quivi previste, le Parti riconoscono che il mancato rispetto di ciascuna obbligazione convenuta nel presente Impegno, o nel caso di violazione o minacciata violazione a qualunque previsione quivi contenuta, potrà causare danni sostanziali ed irreparabili, nonché costituire atto di concorrenza sleale e di contraffazione.

8. GIURISDIZIONE

8.1. Tutte le controversie derivanti da e/o connesse al presente Accordo saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Treviso .

L'Interessato _____

Allegati: copia del documento d'identità del sottoscrittore; visura camerale o documentazione comprovante i poteri di firma (per gli enti).